

Alla Direzione Generale del Personale e Riforma
della Regione
Servizio Previdenza – Settore Previdenza
Integrativa
Viale Trieste, 190
CAGLIARI

e, p.c. all'Associazione Regionale Pensionati
già dipendenti della Regione Sarda
(AS.PE.R.)
Via Cavour, 39
Cagliari

**Oggetto: Sig./Sig.ra _____ matr. _____
Rinnovo richiesta rivalutazione rendita vitalizia (e assegno integrativo) ex art. 7,
4° c., L.R. 27/2011. Preavviso rigetto richiesta di rivalutazione assegno
integrativo, ex art. 10 bis L. 241/1990 ed art. 38, 1° c., lettera d) p.1 D.L. 98/2011
convertito in L. 111/2011. – Osservazioni -**

Il/La sottoscritt _____, pensionata dal
_____, preso atto del preavviso di cui alla nota di codesta
Direzione Generale- Servizio Previdenza- Settore Previdenza Integrativa, prot. 35631
del 19.09.2022, ricevuta in data _____, ritiene opportuno osservare quanto
segue, non condividendo quanto giuridicamente contenuto nella nota precitata:

1) in primo luogo devesi tenere conto della inequivocabile formulazione della norma
regionale che dispone esplicitamente (art. 7, L.R. 27/2011) in modo chiaro e
tassativo: "...la rendita vitalizia è rivalutata ... dal 1° gennaio 2012 ... al mese
antercedente il collocamento in quiescenza.." e quindi dovevasi disporre per tutti gli
iscritti al F.I.T.Q. (personale in servizio e, ovviamente, per coloro che sono andati in
pensione di anno in anno dalla data di entrata in vigore della citata L.R. 27/2011
di riforma della L.R.15/1965;

2) non è quindi giustificabile il motivo per cui detta rivalutazione non sia stata
disposta, come prescritto, dal 2012 in poi, né si conoscono i motivi di tale omissione
legislativa. Peraltro la norma in questione non prevede l'obbligo di istanza da parte
del personale o dei pensionati iscritti, cui non possono essere addebitate, **in alcun
caso**, le negative conseguenze economico- previdenziali che codesta Direzione
Generale, con l'applicazione del "TERMINE PRESCIZIONALE TRIENNALE" ex
art. 38, c. 1, lettera d), p.1 citato in oggetto, determinerebbe a danno dello/a scrivente
e di tutti coloro che, ora per allora (in pensione dal 2012 in poi), chiedono la
rivalutazione in argomento;

3) quindi il rigetto dell'istanza minacciato nella nota che si riscontra, appare del
tutto assolutamente illegittimo, tenuto conto che la notizia, circolata solo quest'anno
della mancata, o meglio omessa, applicazione della norma regionale, ha costretto gli
interessati ad inoltrare tale richiesta per l'applicazione di un provvedimento quale

“ATTO DOVUTO” da parte delle competenti strutture amministrative esecutive di codesta Direzione Generale.

Tutto ciò premesso e considerato, l'art. 38 precitato indicato anche nella Circolare dell'INPS n. 95 del 31/07/2014, utilizzato da tale Istituto a seguito di “decadenza dell'azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici...per decadenza del termine triennale”, non è applicabile nella fattispecie in quanto, a tutt'oggi, non risulta in atto alcuna controversia con codesta Amministrazione regionale.

Il/ La sottoscritt_ pertanto rinnova la richiesta di applicazione del ripetuto art. 7 L.R.27/2011, con l'auspicio che, tenuto conto delle precitate osservazioni, venga favorevolmente accolta.

In caso contrario, la presente deve essere considerata quale ricorso gerarchico al direttore Generale del Personale e Riforma della Regione.

La presente viene inviata, per conoscenza, all'AS.PE.R., quale associata, per un positivo intervento ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale .

Ringrazio e rivolgo i più cordiali saluti

DATA ___ / ___ / _____

Sig./Sig.ra _____

Via _____

Città _____

tel. _____

email _____

Cagliari ___ / ___ / _____